



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010
email: comune@comuneconcadeimarini.it
pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it
Tel: 089.831301

Prot. n. 4029 del 14.06.2025

ORIGINALE

ORDINANZA N. 5 del 14.06.2025

MISURE DI PREVENZIONE NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

Considerato che nel corrente periodo estivo si registra un consistente aumento delle temperature con conseguente pericolo di innesco di incendi boschivi;

Tenuto conto che l'abbandono di aree e di terreni costituisce potenziale pericolo di propagazione di incendi ed in alcuni casi genera situazioni di degrado, anche dal punto di vista igienico sanitario;

Visto il:

- D.Lgs. n 267 del 2000 “*Testo Unico degli Enti Locali*” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*”, il quale, all’art. 3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

Viste le Raccomandazioni e le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio con indicazione degli indirizzi operativi per l’attività di antincendi boschivi per l’anno 2025;

Vista la circolare del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di cui al prot. n. MIN_MUSUMECI-0001547-P-04/06/2025;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 334 del 10.06.2025, con il quale è stato decretato in ambito regionale lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno 2025 al 30 settembre 2025, salvo proroga;

Vista la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

Visto l’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116;

Visto il D.L. 8 settembre 2021, n. 120, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: “Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

Vista la Legge Regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. “*Legge di Protezione Civile in Campania*”;



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010

email: comune@comuneconcadeimarini.it

pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it

Tel: 089.831301

Visto:

- il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*”;
- il D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;
- il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*”, che all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- il “*Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi nel triennio 2023 - 2025*” approvato con D.G.R. n. 380 del 29.06.2023;

Visto:

- l’art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Atteso che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che, ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Ritenuto di dover prevenire le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;

R I C H I A M A

l’attenzione sui divieti ed obblighi di cui:



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010

email: comune@comuneconcadeimarini.it

pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it

Tel: 089.831301

- all'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;
- all'art. 25, comma 1, lett. f), della Legge Regionale n. 26/2012 recante il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dall' 01 giugno al 20 settembre;
- all'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, recante il "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*";

In particolare si rammenta che, durante il periodo dal **15 giugno 2025 al 30 settembre 2025 (salvo proroga)**, di maggior pericolo per gli incendi boschivi, nei boschi e nei pascoli del territorio comunale o nelle vicinanze di essi, è tassativamente vietato:

- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt. 100 dal bosco;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- esercitare attività pirotecnica fino alla distanza di 1 Km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotte di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Per il caso di manifestazioni pubbliche, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui all'art. 76 del R.R. n. 3/2017.

ORDINA

1) Dispositivi per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi

Alle società di gestione ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia, di adottare strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, comma 14, del Regolamento Regionale n. 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e ss.mm. ed ii., nonché regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall'Ente di gestione.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010

email: comune@comuneconcadeimarini.it

pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it

Tel: 089.831301

Si richiama l'obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall'art. 75, comma 14-bis, del Regolamento Regionale n. 3/2017.

2) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.

Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

Si richiama l'attenzione sul divieto, previsto dall'art. 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle ulteriori norme prescritte dall'art. 75 del Regolamento Regione Campania n. 3/2017 e ss.mm.ii..

4) Divieti per l'abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale del periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

Si richiama, il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, comma 1, lett. f), della Legge Regionale n. 26/2012.

5) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e al riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010
email: comune@comuneconcadeimarini.it
pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it
Tel: 089.831301

vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

6) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

Si richiama l'obbligo, disposto dall'art. 75, comma 15, del Regolamento Regionale n. 3/2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

7) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme regionali di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

8) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

9) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali nell'ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza.



Costa d'Amalfi
Patrimonio UNESCO
Comune Antitransgenico

Comune di Conca dei Marini

Provincia di Salerno

Via Roma 2 – 84010

email: comune@comuneconcadeimarini.it

pec: protocollo.concadeimarini@asmepec.it

Tel: 089.831301

Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolar al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000.

10) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Conca dei Marini, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

Prefettura - U.T.G. di Salerno, Area V Settore Protezione Civile; Regione Campania - Settore Protezione Civile - Napoli; SORU (Sala Operativa Regionale Unificata) Regione Campania; Provincia di Salerno; Genio Civile - Presidio di Protezione Civile - Salerno; ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Campania; Ausino spa Servizi Idrici Integrati; Parco Monti Lattari; Comando Stazione Carabinieri – Amalfi; Stazione Carabinieri Forestale - Tramonti; Comando VV.F. - Salerno; Polizia Municipale - Conca dei Marini; Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e AIB attive sul territorio comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del processo amministrativo".

Dalla Residenza Municipale, 14.06.2025

Il Sindaco

avv. Pasquale Buonocore

(documento informatico sottoscritto in forma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

